

Edizione di giovedì 26 maggio 2016

IVA

[Il commercio al dettaglio di console e tablet va con Iva](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

DICHIARAZIONI

[Il corretto coordinamento tra cause di disapplicazione](#)

di **Fabio Garrini**

IVA

[Fatture Intra da soggetti senza partita Iva](#)

di **Fabio Pauselli**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Irap dovuta solo per le attività agricole eccedenti il reddito agrario](#)

di **Fabrizio G. Poggiani**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Gli immobili esteri in RW 2016](#)

di **Nicola Fasano**

BUSINESS ENGLISH

[Firm: come tradurre 'studio professionale' in inglese](#)

di **Stefano Maffei**

IVA

Il commercio al dettaglio di console e tablet va con Iva

di **Alessandro Bonuzzi**

L'obbligo del meccanismo dell'**inversione contabile** nelle cessioni rilevanti in Italia di **console da gioco, tablet PC e Laptop** trova applicazione solo per le operazioni effettuate nella **fase distributiva** che precede il commercio al dettaglio.

È quanto chiarito dalla **circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E** di ieri.

Il nuovo articolo 17, comma 6, lett. c), del D.P.R. 633/1972, prevede l'applicazione del *reverse charge* in relazione alle cessioni "**di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale**".

Il legislatore nazionale ne ha **variato** l'ambito applicativo; infatti, nella versione previgente, la disposizione faceva riferimento "*alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori*".

La modifica risponde all'esigenza di limitare il diffondersi di **fenomeni fraudolenti** che contraddistinguono il settore.

Pertanto, il *reverse charge* è divenuto applicabile anche alle cessioni, territorialmente rilevanti in Italia, **effettuate tra soggetti passivi**, dei seguenti prodotti:

- *console* da gioco (NC 9504 50 00);
- *tablet PC* (NC 8471 30 00);
- *Laptop* (NC 8471 30 00).

Sul punto, il documento di prassi in analisi precisa che, ai fini dell'individuazione dei predetti beni, non rileva la denominazione "commerciale" ma, bensì, la circostanza che si tratti di beni della **stessa qualità commerciale**, aventi le **stesse caratteristiche tecniche** e lo stesso codice di **Nomenclatura Combinata (NC)**.

La novella è applicabile alle operazioni effettuate **a decorrere dal 2 maggio 2016** e, avendo carattere temporaneo, **fino al 31 dicembre 2018**.

È noto che il meccanismo dell'inversione contabile comporta che il **destinatario** della cessione territorialmente rilevante, se soggetto passivo d'imposta, è obbligato all'**assolvimento** dell'Iva, in luogo del cedente.

Ciò vale anche quando l'acquirente è un soggetto **non stabilito in Italia** o **privo di stabile organizzazione** in Italia; in questi casi egli è tenuto a identificarsi ai fini Iva nel territorio dello Stato.

Ma, la circolare è importante poiché chiarisce che l'obbligo del *reverse charge* **trova applicazione per le sole cessioni di beni che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio**, quando il destinatario della cessione è un soggetto passivo d'imposta.

Nella fase del **commercio al dettaglio**, invece, si applicano le **regole ordinarie** con l'emissione della fattura da parte del cedente con applicazione dell'Iva.

Ciò in ragione del fatto che l'attività al dettaglio è di regola caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente **onerosa** l'osservanza dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile in funzione della qualità di soggetto passivo del cessionario-cliente.

In considerazione dell'incertezza in materia e della circostanza che la nuova disciplina era già in vigore ben prima dei chiarimenti forniti dall'Ufficio, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, **la circolare fa salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse fino a ieri.**

Infine, si ricorda che, in linea generale, per le violazioni relative all'omessa o errata applicazione del *reverse charge* si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, commi 9-*bis* 1 e 9-*bis* 2 del D.Lgs. 471/1997.

DICHIARAZIONI

Il corretto coordinamento tra cause di disapplicazione

di **Fabio Garrini**

Affrontare la posizione di un cliente che si trova nelle condizioni che presuppongono l'innescò della disciplina prevista per le **società di comodo** non è certo un'esperienza gratificante per chi si trova a compilare il relativo modello **Unico**: è infatti spesso quasi avvilente constatare come il pensiero dell'Agenzia (e spesso anche della giurisprudenza) propenda per applicare in maniera asetticamente matematica i **coefficienti presuntivi** stabiliti dall'articolo 30 della L. 724/1994, valutando peraltro in maniera davvero poco efficace le **situazioni contingenti** derivanti dalla peculiare situazione del soggetto.

È a tutti nota la difficoltà nell'ottenere risposta favorevole a un interpello presentato; sono però previste **cause di esclusione** (disciplinate dallo stesso articolo 30 citato) e **disapplicazione** che, in molte situazioni, permettono di fuoriuscire a monte dalla citata disciplina.

Le cause di disapplicazione

Constatando che le **cause di esclusione non possono cogliere tutte le situazioni** di non corretto funzionamento della disciplina, il comma 4-ter dell'articolo 30 della L. 724/1994 stabilisce che *"Con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** possono essere individuate determinate situazioni oggettive, non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo"*. A tal fine sono stati emanati **due provvedimenti**.

1. Un primo provvedimento è datato **14 febbraio 2008** e riguarda le società non operative in quanto non raggiungono il livello minimo di ricavi determinato tramite il *test* di operatività; il realizzarsi di una di queste situazioni deve essere segnalato al rigo RS116, alla casella **"disapplicazione società non operative"**, indicando il corrispondente codice.
2. Un secondo provvedimento è stato emanato **l'11 giugno 2012** e riguarda le società che si trovano in una situazione di perdita sistematica ai sensi del D.L. 138/2011 (cinque periodi d'imposta in perdita fiscale, ovvero quattro in perdita e uno con reddito inferiore al reddito minimo, a seguito della modifica recata dal D.Lgs. 175/2014); il ricorrere di una di queste condizioni deve essere segnalata al rigo RS116 alla casella **"Soggetto in perdita sistematica"**, indicando il corrispondente codice.

Si tratta di un elenco di situazioni piuttosto ampio, che non pare utile elencare in questa sede; piuttosto, risulta più interessante notare che alcune cause sono presenti in entrambi i

provvedimenti e, peraltro, sono altresì annoverate quali cause di esclusione.

Aspetto importante del funzionamento di tali cause di disapplicazione è il relativo **funzionamento**:

- mentre quelle indicate al provvedimento del **2008** vanno verificate in corrispondenza dell'**anno cui si intende richiedere la disapplicazione**,
- quelle elencate nel provvedimento del **2012** vanno riscontrare in **uno dei periodi d'imposta facenti parte del quinquennio oggetto di monitoraggio**. Se in uno di questi cinque anni si realizza la condizione, tale anno viene eliminato dal computo interrompendo la sequenza, con la conseguenza che il **quinquennio tornerà a decorrere dall'anno successivo**. Per fare un esempio, in relazione all'anno 2015 occorrerà controllare il quinquennio 2010-2014; ipotizzando che nel 2012 si realizzi una delle richiamate condizioni (ad esempio, un MOL positivo) tale annualità sarà esclusa e il quinquennio tornerà a decorrere dal 2013: conseguentemente, il primo anno che potrà essere interessato dalla disciplina sarà il 2018 (in quanto il relativo quinquennio di riferimento sarà il 2013-2017).

Con riferimento a queste, ultime, **nessun effetto ha il loro manifestarsi nell'anno oggetto di dichiarazione**: se il MOL positivo si realizza nel 2015, ma il quinquennio precedente manifesta una perdita sistematica, il 2015 sarà un'annualità in cui la società risulta essere di comodo.

IVA

Fatture Intra da soggetti senza partita Iva

di **Fabio Pauselli**

Nell'ambito dei rapporti intracomunitari, spesso accade che si effettuino delle transazioni con controparti che, seppur formalmente inquadrabili come operatori commerciali, **sono sprovviste del Vat number**.

È il caso, ad esempio, del **Regno Unito**: la normativa inglese, infatti, prevede uno **specifico esonero dal possesso della partita Iva** per tutti quei contribuenti che **non superano una determinata soglia di volume d'affari**. La diretta conseguenza di una simile fattispecie è che la ditta inglese che ha emesso la fattura viene, di fatto, equiparata ad un soggetto privato e, conseguentemente, viene esonerata dal rispetto di tutti gli obblighi e adempimenti previsti dal legislatore britannico in materia di Iva.

Ma quali sono gli **obblighi dei soggetti passivi d'imposta italiani** che intrattengono rapporti commerciali con operatori di altri Stati membri rientrati, per l'appunto, nel suddetto **regime giuridico delle piccole imprese**?

L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 36/E del 21 giugno 2010**, risponde a tale quesito, proponendo diverse soluzioni.

Nel caso di un **soggetto passivo d'imposta italiano**, che **acquista dei beni presso un operatore sottoposto al suddetto regime delle piccole imprese**, **non effettua alcun acquisto intracomunitario**, in quanto si deve supporre che trattasi di un'operazione rilevante ai fini Iva nello Stato membro di origine. Il soggetto passivo italiano emetterà **un'autofattura senza applicazione dell'imposta** al fine di documentare l'acquisto. È preferibile, tuttavia, che ricevi dall'operatore comunitario **apposita documentazione** dalla quale risulti **l'esatta qualificazione fiscale della società**. Ad analoga conclusione si perviene nel caso in cui, anziché dei beni, si ricevono delle prestazioni di servizi. Sul fronte *Intrastat*, il soggetto passivo italiano **non compila né l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni né quello dei servizi ricevuti**.

Nel caso di un soggetto passivo d'imposta italiano che **cede dei beni a un operatore di altro Stato membro** sottoposto al regime delle piccole imprese, questi **effettua una cessione intracomunitaria ex articolo 41 D.L. 331/1993**, per la quale l'imposta è dovuta **nello Stato membro di destinazione del bene**. Pertanto, emetterà fattura senza addebito dell'imposta e **provvederà a compilare l'elenco *Intrastat* relativo alle cessioni intracomunitarie di beni**. Nel caso di un soggetto passivo d'imposta italiano che **effettua delle prestazioni di servizi generici nei confronti di un operatore di altro Stato membro** sottoposto al regime delle piccole imprese,

questi **effettua un'operazione intracomunitaria fuori campo Iva ex articolo 7-ter**, per la quale l'imposta è dovuta nello Stato membro del committente (articolo 44 della Direttiva 2006/112/CE). Pertanto, emetterà fattura senza addebito dell'imposta e **provvederà a compilare l'elenco Intrastat relativo alle prestazioni di servizi rese**.

C'è da dire che l'articolo 41 del D.L. 331/1993 e l'articolo 44 della Direttiva 2006/112/CE prevedono entrambi che il **cessionario residente in un altro Paese UE sia un soggetto passivo d'imposta**. In tal caso il ragionamento seguito dall'Agenzia delle Entrate potrebbe far emergere alcune criticità in tutti quei paesi in cui vige un regime giuridico per le piccole imprese che non le considera, di fatto, soggetti passivi, esonerandoli, per l'appunto, **dal possesso della partita Iva**. Per non parlare, inoltre, delle difficoltà tecniche che si riscontrerebbero nel dover **predisporre un modello Intrastat in assenza del relativo Vat number** della controparte. Difatti se l'operatore straniero non può configurarsi come soggetto passivo d'imposta, il fornitore italiano è solito dover considerare **l'operazione come interna** e, quindi, **soggetta a Iva nazionale ed escluderla dagli elenchi riepilogativi Intrastat**.

È bene segnalare che il nuovo comma **9-bis.3** D.Lgs. 471/1997 disciplina l'ipotesi di **errata applicazione del reverse charge ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta**. In tale evenienza, in caso di accertamento, devono essere **eliminati sia il debito che il credito erroneamente registrati**, con effetti neutrali. Per coloro che sono soggetti **a indetraibilità soggettiva od oggettiva**, è salvaguardato il **diritto al recupero dell'imposta eventualmente non detratta** attraverso la nota di variazione o la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 546/1992.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Irap dovuta solo per le attività agricole eccedenti il reddito agrario

di **Fabrizio G. Poggiani**

Per le attività di agriturismo, quelle di allevamento con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto di mangimi e per le altre attività connesse all'esercizio delle attività agricole, rientranti nell'**articolo 56-bis** del D.P.R. 917/1986, l'Irap è sempre dovuta.

L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare 18 maggio 2016 n. 20/E**, è intervenuta a commento delle novità fiscali introdotte dalla legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che interessano anche il comparto agricolo.

Le prime precisazioni (§ 3) riguardano la tassazione delle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, di cui al comma 910 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio.

In estrema sintesi, viene modificato, con il comma precedentemente richiamato, il comma 423 dell'articolo 1 della Legge 266/2005, con la previsione che, dal 2016, **la produzione e cessione dell'energia da fonti rinnovabili si considerano "assorbite" dal reddito agrario**, e quindi tassate su base fondiaria, **sino a 2.400.000 Kwh annui, per quelle agroforestali, e sino a 260.000 Kwh annui, per quelle fotovoltaiche.**

Le originarie disposizioni contenute nel comma 423, dell'articolo 1, della Legge 266/2005 stabilivano che, tra le attività produttive di reddito agrario, era compresa la produzione di energia elettrica e calorica derivante da fonti agroforestali e fotovoltaiche, a condizione che fossero utilizzati prodotti provenienti "**prevalentemente**" dal fondo; un datato documento di prassi (**circolare 44/E/2004**) aveva precisato che il requisito della prevalenza risultava soddisfatto quando l'utilizzo di prodotti ottenuti "direttamente" dall'attività agricola era superiore a quello di prodotti acquistati da terzi, considerando, alternativamente, un parametro **quantitativo** o di **valore**, in tale ultimo caso in presenza di beni non omogenei.

Superati i citati limiti, la tassazione avviene in via "**forfetaria**", mediante l'applicazione di un **coefficiente di redditività pari al 25%**, sempre che risulti rispettato il criterio della "prevalenza", come indicato in un precedente documento di prassi (**circolare 32/E/2009**).

Infatti, la circolare 32/E del 2009, emanata dall'Agenzia in intesa con il Ministero per le politiche agricole e forestali, aveva indicato taluni requisiti necessari per poter qualificare la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica come attività connessa, produttiva di **reddito agrario**; in sintesi, si doveva tenere conto della potenza nominale complessiva (200 Kw), della collocazione dell'impianto (integrato o meno), del volume d'affari derivante

dall'attività agricola e degli ettari di terreno utilizzato per l'esercizio delle attività agricole.

In mancanza del rispetto del requisito di **"connessione"** alle attività agricole, come appena indicato, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, per la quota di reddito **eccedente** i detti limiti, trovano applicazione le regole "ordinarie" in materia di reddito d'impresa; di fatto, per la produzione eccedente si procede con la determinazione del reddito per **contrapposizione tra ricavi e costi**.

Sul tema del tributo regionale (Irap), l'Agenzia nella circolare 20/E/2016 conferma che le imprese agricole che producono energia elettrica e calorica oltre i limiti prescritti dal citato comma 423, devono assolvere l'imposta con **l'aliquota ordinaria pari al 3,9%**.

Il **valore della produzione netta** può, come indicato, essere determinato anche con un criterio forfetario (25% dei corrispettivi registrati e/o soggetti a registrazione), aggiungendo al valore così determinato l'ammontare delle retribuzioni per il personale dipendente, i compensi assegnati ai collaboratori coordinati e continuativi e quelli occasionali, nonché l'ammontare degli interessi passivi, mentre per la produzione eccedente, la base imponibile ai fini Irap deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni, di cui agli articoli 5 e 5-*bis*, D.Lgs. 446/1997, in relazione alla forma giuridica rivestita dal produttore agricolo.

Tale indicazione deve essere coordinata con l'ulteriore novità introdotta dal comma 70, dell'articolo 1, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016) che ha comportato **l'eliminazione di ogni riferimento alla tassazione delle imprese agricole nell'articolo 3 del D.Lgs. 446/1997**, istitutivo del tributo regionale (Irap), e l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 45 del decreto Irap che fissava all'1,9% l'aliquota per il comparto dei produttori agricoli e assimilati.

Infatti, **non devono ritenersi più soggetti passivi del tributo i soggetti che esercitano un'attività agricola nei limiti indicati dall'articolo 32 del Tuir**, le cooperative agricole e i loro consorzi che forniscono servizi nel comparto della selvicoltura e delle sistemazioni idraulico-forestali di cui all'articolo 8 D.Lgs. 227/2001 e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all'articolo 10 D.P.R. 601/1973.

Pertanto, dal periodo imposta 2016 (per i solari), **l'Irap non è più dovuta sulle attività per le quali in precedenza si applicava l'aliquota ridotta**, compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili, rientranti nei limiti indicati in precedenza, anche se qualificabili come "attività connesse", sempre che la stessa sia assorbita dal reddito agrario.

Resta, al contrario, dovuto il tributo regionale, come ben evidenziato dalle Entrate nella circolare 20/E/2016, per le **attività agrituristiche** (per cui si applica da sempre l'aliquota Irap ordinaria del 3,9%), per le attività di allevamento eccedenti i limiti imposti dalla lettera b), comma 2, dell'articolo 32 del Tuir) e per le attività connesse di cui all'articolo 56-*bis* del Tuir (produzione eccedentaria di vegetali in serra, forniture di servizi e attività di manipolazione e trasformazione di prodotti diversi da quelli indicati dal decreto ministeriale biennale, di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 32 del Tuir).

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Gli immobili esteri in RW 2016

di **Nicola Fasano**

Gli immobili posseduti all'estero, come oramai noto, devono essere **indicati in RW** a prescindere dal fatto che gli stessi producano o meno un reddito nel corso del periodo di imposta oggetto di dichiarazione. In caso di **nuda proprietà e usufrutto**, o altro diritto reale, che insistono sul medesimo immobile, sia il nudo proprietario che il titolare del diritto reale sono tenuti a compilare l'RW ai fini del **monitoraggio fiscale**, mentre ai fini **dell'imposta patrimoniale** (IVIE), l'unico soggetto tenuto al pagamento è **l'usufruttuario** (o titolare di altro diritto reale).

Per l'individuazione del valore da indicare ai fini del monitoraggio fiscale devono essere adottati gli **stessi criteri validi ai fini dell'IVIE**.

Pertanto, il valore dell'immobile è rappresentato dal **costo risultante dall'atto di acquisto** o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà o, in mancanza, dal **valore di mercato** rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile.

Per gli immobili acquisiti per **successione o donazione**, il valore è quello dichiarato nella **dichiarazione di successione o nell'atto registrato** o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.

Regole *ad hoc*, tuttavia, sono previste per gli immobili situati in **Paesi appartenenti all'Unione europea** o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo "trasparenti" (Islanda e Norvegia). In tal caso il valore di riferimento, in ordine rigorosamente gerarchico, è in **prima battuta quello catastale** o, in mancanza, il **costo risultante dall'atto di acquisto** o, in assenza, il **valore di mercato** rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Peraltro, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana (è il caso di Paesi come Belgio, Francia e Malta), in luogo del costo di acquisto, a **discrezione del contribuente**, può essere assunto come parametro il valore dell'immobile che risulta dall'applicazione al predetto **reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini IMU**. Così, per esempio, con riferimento ad una **abitazione in Francia** il contribuente può utilizzare la base imponibile della **tax foncière** moltiplicata per 160.

In ogni caso, dall'IVIE è possibile **detrarre l'imposta patrimoniale** (equivalente alla nostra IMU)

pagata nel 2015 nel Paese estero (come per esempio l'*IBI* in Spagna, la *tax fonciere* in Francia, o la *real property tax* negli USA).

Con riferimento ai Paesi UE, un **utile riepilogo** delle imposte utilizzabili, sia ai fini della determinazione del valore catastale di riferimento (ove esistente), sia ai fini del credito di imposta scomputabile dall'IVIE, è dettato **dalla circolare 28/E/2012**.

È inoltre prevista una **franchigia di 200 euro entro cui l'imposta non è dovuta**. A tal fine si deve far riferimento all'imposta piena determinata sul valore dell'immobile, a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tener conto dello scomputo del credito di imposta. In sostanza, sussiste una soglia di esenzione dal versamento dell'IVIE per gli immobili il cui valore complessivo **non supera 26.381 euro circa**.

Regole specifiche sono previste nel caso (piuttosto residuale) in cui l'immobile estero rappresenti **l'abitazione principale** del contribuente (in tale fattispecie si applica l'aliquota ridotta dello 0,4% in luogo di quella ordinaria pari allo 0,76% e una detrazione di 200 euro annui).

Nel caso di immobili per i quali sia stato stipulato un **contratto di amministrazione con una società fiduciaria**, quest'ultima deve applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Tale ultima fattispecie, peraltro, ricorrerà di frequente con riferimento agli **immobili oggetto di voluntary disclosure detenuti in Paesi Black list "con accordo"** (come per esempio Svizzera o Montecarlo), per i quali, al fine di massimizzare i vantaggi dell'emersione in termini di sanzioni e periodi di imposta accertabili, nel corso del 2015 sarà stato presumibilmente conferito un mandato di amministrazione alla fiduciaria italiana per realizzare il c.d. **"rimpatrio giuridico"** che comunque **non esonera il contribuente dalla compilazione dell'RW 2016** per i primi mesi dell'anno antecedenti all'assunzione dell'incarico da parte della fiduciaria italiana.

È da evidenziare, infine, che gli immobili esteri non locati assoggettati all'IVIE, **non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef** anche se lo Stato estero preveda, nella sua legislazione interna, la tassazione "Irpef" dell'immobile in base a criteri di tipo catastale o simili (non si applica pertanto il disposto dell'articolo 70 comma 2 del TUIR): in tal caso si deve comunque **compilare la colonna 1 del rigo RL12** esponendo il relativo reddito estero figurativo, ma tale importo non concorre a formare il reddito complessivo del dichiarante.

BUSINESS ENGLISH

Firm: come tradurre 'studio professionale' in inglese

di **Stefano Maffei**

Ritorno su un tema già trattato, e molto utile nei colloqui con clienti e colleghi stranieri: la traduzione del termine **studio professionale**. La traduzione corretta è *firm*: di conseguenza utilizzeremo *law firm* per lo **studio legale** e *accounting firm* per lo **studio di commercialisti**.

Le frasi tipiche potrebbero essere: *my firm is located in the city center of Milan* (il mio studio si trova al centro di Milano); *we typically hold meetings with clients in the conference room of our firm* (di solito **incontriamo i clienti** nella sala conferenze del nostro studio); *our firm gives advice in several practice areas* (il nostro studio **offre consulenza/fornisce pareri** in diverse **aree di attività**).

Ci sono studi professionali **orgogliosi** di essere internazionali e globali: “*we are proud to be a global law firm*”, dice il sito internet di un famoso **studio legale**. Altri invece pensano che, specialmente in Italia, siano gli studi piccoli e ‘locali’ quelli più competenti: *in Italy, local firms are often the best choice for small and medium-sized companies*.

Nella struttura tipica di uno studio ci sono ovviamente *partners* (i **soci** o **associati**) e *associates* (**collaboratori**). Il mito della carriera nella libera professione, nonostante tutto, è sempre assai diffuso: *becoming a partner in a firm is the dream of many young undergraduate students (studenti universitari) in law and economics*. Negli studi professionali è tipica anche la presenza di *trainees* (**praticanti**) e *secretaries*. Negli studi legali potrebbero esserci anche dei *paralegals* e in quelli dei commercialisti dei *bookkeepers* (li potremmo definire **contabili**).

Se siete i **fondatori** del vostro studio (ossia i *founding partners*) potreste scrivere sul vostro profilo *LinkedIn* qualcosa del genere: *I established my firm in Brescia in 2008. Today, the firm has offices also in Padova, Venice and Rome*.

E' venuto il momento di iscriverti al nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford (27 agosto-3 settembre 2016): puoi farlo dal sito www.eflit.it.